

# Tema smrti lombardskih prosvjetitelja: Cesare Beccaria i Pietro Verri / Il tema della morte negli illuministi lombardi: Cesare Beccaria e Pietro Verri

---

Putigna, Massimo

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Pula / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:137:278642>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-19**



Repository / Repozitorij:

[Digital Repository Juraj Dobrila University of Pula](#)



SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI  
ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE, TALIJANSKE I KULTUROLOŠKE STUDIJE

UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA  
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERDISCIPLINARI, ITALIANI E CULTURALI

**MASSIMO PUTIGNA**  
**IL TEMA DELLA MORTE NEGLI ILLUMINISTI LOMBARDI: CESARE BECCARIA**  
**E PIETRO VERRI**

ZAVRŠNI RAD  
TESI DI LAUREA TRIENNALE

PULA, 14.09., 2016. godine  
POLA, 14.09., anno 2016

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI  
ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE, TALIJANSKE I KULTUROLOŠKE STUDIJE

UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA  
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERDISCIPLINARI, ITALIANI E CULTURALI

**MASSIMO PUTIGNA**  
**IL TEMA DELLA MORTE NEGLI ILLUMINISTI LOMBARDI: CESARE BECCARIA**  
**E PIETRO VERRI**

CORSO DI STUDIO: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
MATERIA: LETTERATURA ITALIANA DEL SEICENTO E SETTECENTO  
STUDENTE: MASSIMO PUTIGNA  
NUMERO DI MATRICOLA: 100-T  
RELATORE: DR.SC. ELIS DEGHEGHI OLUJIĆ  
CORRELATORE: DR. SC. TANJA HABLRE

## IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI

Ja, dolje potpisani MASSIMO PUTIGNA, kandidat za prvostupnika talijanskog jezika i književnosti ovime izjavljujem da je ovaj Završni rad rezultat isključivo mogega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na objavljenu literaturu kao što to pokazuju korištene bilješke i bibliografija. Izjavljujem da niti jedan dio Završnog rada nije napisan na nedozvoljen način, odnosno da je prepisan iz kojega necitiranog rada, te da ikoji dio rada krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije iskorišten za koji drugi rad pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj ili radnoj ustanovi.

Student:

---

U Puli, 14.09., 2016 godine

IZJAVA  
o korištenju autorskog djela

Ja, MASSIMO PUTIGNA dajem odobrenje Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, kao nositelju prava iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom IL TEMA DELLA MORTE NEGLI ILLUMINISTI LOMBARDI: CESARE BECCARIA E PIETRO VERRI koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u javnoj internetskoj bazi Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te kopira u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice (stavljajući na raspolaganje javnosti), sve u skladu s Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima i dobrom akademskom praksom, a radi promicanja otvorenoga, slobodnoga pristupa znanstvenim informacijama.

Za korištenje autorskog djela na gore navedeni način ne potražujem naknadu.

U Puli, 14.09.2016.

Potpis

---

## INDICE

1. INTRODUZIONE .....	6
2. L'ILLUMINISMO.....	8
2.1. Definizione di Illuminismo .....	8
2.2. <i>L'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri</i> .....	9
2.3. Il nuovo pensiero illuminista .....	9
2.4. L'Illuminismo in Italia .....	10
2.5. La morte, la tortura e le leggi .....	11
2.6. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino .....	20
3. CESARE BECCARIA.....	23
3.1. La vita .....	25
3.2. Le opere .....	27
3.3. Dei delitti e delle pene.....	27
4. PIETRO VERRI .....	34
4.1. La vita .....	35
4.2. Le opere .....	36
4.3. Osservazioni sulla tortura .....	37
5. CONCLUSIONE .....	40
6. BIBLIOGRAFIA.....	42
7. RIASSUNTO .....	44
8. SUMMARY .....	45
9. SAŽETAK .....	46

## 1. INTRODUZIONE

In questa tesi viene trattata la visione della morte e della tortura da parte di due grandi illuministi lombardi: Cesare Beccaria e Pietro Verri.

Nei capitoli che seguono viene presentato il contesto storico e culturale del XVIII secolo in Italia, la legislatura e la sua visione da parte dei due autori sopra nominati, la visione della vita e della morte, l'uso della tortura e la mancanza di democrazia e pietà verso i colpevoli.

Le opere dei due rispettivi autori si concentrano sul problema delle leggi e delle torture. Soprattutto grazie all'opera di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, la concezione delle leggi, l'esecuzione di tali e della giustizia stessa cambieranno e ci sarà un grande numero di commenti positivi e lettere di approvazione per il modo "umano" di considerare la vita altrui, ma anche di critiche indirizzate a tali ideologie. Si può dire che Cesare Beccaria è stato l'iniziatore di una visione democratica per quanto riguarda l'esecuzione delle leggi e la volontà dell'abolizione della pena di morte.

Nel primo capitolo si spiega il termine "Illuminismo", si stabilisce quando nasce, che cosa rappresenta come movimento culturale e periodo storico e quali sono gli esponenti maggiori del tempo. Viene inoltre menzionata *'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri*. Il nuovo pensiero dell'uomo viene messo a confronto con la mentalità dell'Antico Regime. Si passa di seguito all'analisi dell'Illuminismo in Italia con la nascita delle prime riviste e Scuole Illuministe. Fa seguito l'analisi della visione della pena di morte e dell'uso della tortura, dei metodi usati per torturare la gente durante le interrogazioni e le esecuzioni. Il primo capitolo termina con degli esempi riguardanti gli articoli della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*.

Nel secondo capitolo si esamina uno dei più grandi esponenti dell'Illuminismo lombardo, Cesare Beccaria, la sua vita, le opere, ed il suo contributo alla società del tempo. Al termine del capitolo si analizza l'opera più importante del Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, opera che divenne molto importante in tutta l'Europa.

Il terzo capitolo tratta di Pietro Verri, grande amico di Beccaria, co-fondatore della rivista "Il Caffé", che si dedicò alla stesura delle *Osservazioni sulla tortura*, opera in parte simile a quella di Beccaria che però si concentra più sulla crudeltà e

inutilità della tortura, mentre l'opera del Beccaria si concentrava su tutte le leggi e contemplava tutti gli aspetti della società del tempo nei quali le leggi venivano usate in malo modo.



## 2. L'ILLUMINISMO

### 2.1. Definizione di Illuminismo

Secondo il filosofo tedesco Immanuel Kant

"Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a sé stesso, cioè l'uscita da uno stato di sottomissione a un'autorità non dovuto a fattori di età o di debolezza fisica, ma a mancanza di coraggio e responsabilità".<sup>1</sup>

L'Illuminismo rappresenta uno dei movimenti culturali più importanti e complessi dell'età moderna e comprende le idee dell'empirismo filosofico (dal gr. *εμπειρία* (esperienza)). In generale, si tratta di un atteggiamento filosofico che pone nell'esperienza la fonte della conoscenza. È tradizionalmente considerato nelle storie della filosofia in opposizione a «innatismo» e al «razionalismo»<sup>2</sup>. I maggiori esponenti dell'empirismo furono i britannici John Locke, George Berkeley e David Hume. Ha come centro di diffusione la Francia dove le più grandi menti del tempo quali François Marie Arouet, meglio noto come Voltaire (1694-1778), Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755), Denis Diderot (1713-1784), Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) collaborano insieme per creare la grande *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences et des métiers* (*L'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri*), opera che venne usata per diffondere un nuovo modo di pensare e di vedere la società ed il mondo di quell'epoca, un pensiero basato strettamente sull'esaltazione della ragione e della negazione assoluta della religione e del metafisico.<sup>3</sup> *L'Enciclopedia* viene identificata con questo periodo storico definito "*l'età dei lumi*", nome che sta in diretto contrasto con il secolo precedente definito oscuro e antico.

---

<sup>1</sup> CASINI, P., *Enciclopedia per ragazzi* (2005), Tratto da: [http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo\\_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/) (pagina consultata il 30 luglio 2016).

<sup>2</sup> TRECCANI, *Empirismo*, Tratto da: [http://www.treccani.it/enciclopedia/empirismo\\_\(Dizionario-di-filosofia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/empirismo_(Dizionario-di-filosofia)/) (pagina consultata il 30 luglio 2016).

<sup>3</sup> Cfr. SAMBURGAR, M., SALÀ, G., *GAOT2 generi autori opere temi*, Milano, La Nuova Italia, 2004, pag. 285.

"L'età adulta dell'uomo che sa servirsi della propria ragione."<sup>4</sup>

Gli illuministi volevano che l'uomo inizi ad usare la propria ragione, a cercare di imparare e inventare nuove cose. L'uomo doveva muoversi ed uscire dallo stato di depressione che il Medioevo aveva creato.

## 2.2. *L'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri*

*L'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri* (*Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*) è un'opera ideata da Denis Diderot e Jean Baptiste D'Alembert con la collaborazione di scienziati di varie discipline. Il primo volume dell'opera uscì a Parigi nel 1751, mentre nel 1777 ne uscirono 27 volumi e nel 1781 aveva 31 volumi. *L'Enciclopedia* ricevette da subito numerose critiche a causa dell'interpretazione troppo scientifica e razionale di tutti gli aspetti della conoscenza, anche quelli che in passato facevano parte della filosofia e della teologia. Per gli enciclopedisti, tutto quello che non era dimostrabile per mezzo della ragione era falso o ignorato.<sup>5</sup>

## 2.3. Il nuovo pensiero illuminista

Se si confronta l'Illuminismo con il Medioevo, la caratteristica più evidente del primo periodo era un generale senso di positivismo alimentato grazie ad uno sviluppo economico e sociale. Si considerava che il progresso potesse portare alla felicità. Le condizioni di vita del popolo vennero facilitate grazie a numerose scoperte nel campo della scienza e della medicina che portarono alla sconfitta di certe malattie che prima erano incurabili (nel 1796 venne scoperto il vaccino contro il vaiolo).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> CASINI, P., *Enciclopedia per ragazzi* (2005), Tratto da: [http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo\\_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/) (pagina consultata il 30 luglio 2016).

<sup>5</sup> Cfr. SAMBURGAR, M., SALÀ, G., *GAOT2 generi autori opere temi*, Milano, La Nuova Italia, 2004, pag. 285.

<sup>6</sup> Ivi, pag. 291.

"Per gli Illuministi lo sviluppo del pensiero scientifico faceva sperare che tutto, prima o poi, , sarebbe stato spiegato e risolto con la ragione. La miseria si sarebbe potuta superare e l'ignoranza sarebbe stata sconfitta tramite l'alfabetizzazione di massa e la cultura: la felicità era a portata di mano."<sup>7</sup>

Per gli illuministi l'intelligenza era l'unico modo per salvare la società dal lungo periodo di buio. La miseria e l'ignoranza, potevano venir sconfitte solo con la ragione e l'alfabetizzazione di massa.

Nella tabella che segue vengono messe a confronto le caratteristiche principali dell'Antico Regime e dell'Illuminismo:

ANTICO REGIME		ILLUMINISMO
Pessimismo	↔	Ottimismo
Egoismo	↔	Filantropia
Odio naturale fra gli uomini	↔	Fratellanza
Stato assoluto	↔	Cosmopolitismo
Gerarchia sociale	↔	Teoria dell'eguaglianza
Concezione statica della storia umana	↔	Fede nel progresso

#### 2.4. L'Illuminismo in Italia

In Italia, l'Illuminismo non può venir definito come una corrente culturale unitaria a causa dell'assenza di una unità e indipendenza nazionale e a causa della presenza di dominazioni straniere che presentavano usi, costumi e tradizioni differenti. Per tale motivo in Italia si può parlare solo di centri di diffusione dell'Illuminismo quali Milano e Napoli.<sup>8</sup>

Entrambe le città erano governate da regimi stranieri ma presentavano tuttavia un ambiente culturale ricco e variegato. Milano, che fino agli inizi del XVIII secolo era sotto il dominio spagnolo, nel 1714 viene annessa all'impero austriaco governato da Maria Teresa, che introduce una serie di riforme che sarebbero durate per ben quarant'anni. Napoli, che altrettanto era stata sotto il dominio austriaco dal 1720 al

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Cfr. TRECCANI, *I centri dell'Illuminismo in Italia*, Tratto da: [http://www.treccani.it/scuola/lezioni/lingua\\_e\\_letteratura/Illuminismo\\_in\\_Italia.html](http://www.treccani.it/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/Illuminismo_in_Italia.html) (pagina consultata l'1 agosto 2016).

1734, passa poi sotto il dominio dei Borboni di Spagna che sarebbero diventati in seguito i Borboni di Napoli. Essi avieranno numerose riforme di carattere giuridico.<sup>9</sup>

In Lombardia i più grandi Illuministi furono sicuramente i fratelli Pietro e Alessandro Verri, Cesare Beccaria e Giuseppe Baretti grazie ai quali nasceranno molte riviste, quali "La Gazzetta Veneta", "La Gazzetta di Foligno", "La Gazzetta Universale di Firenze", "La Frusta letteraria", "Il Caffè", che avranno lo scopo di informare gli italiani dei ceti più colti sulle novità del tempo e sui progressi nei vari campi della scienza, medicina, lingua. Fino all'apparizione di tali riviste, il popolo non aveva dove trovare informazioni sulla situazione politica, culturale e scientifica dell'Europa del tempo. Grazie all'apparizione delle riviste, le corti e le accademie cessarono di essere gli unici luoghi di incontro degli intellettuali. Nasce una nuova moda, quella dei salotti letterari privati, situati nei grandi palazzi, dove tutti coloro che erano di uno status molto più alto rispetto al semplice popolo potevano ritrovarsi e discutere delle novità del tempo. Invece, per quanto riguarda il popolo, cioè coloro che non appartenevano ad una famiglia nobile e non erano immensamente ricchi, si ritrovavano nei caffè cittadini, dove discutevano di politica, economia e letteratura.<sup>10</sup>

I PRIMI PERIODICI IN ITALIA	I PRIMI QUOTIDIANI IN ITALIA
"La Gazzetta veneta" (1760)	"Diario Veneto" (1765)
"La Frusta letteraria" (1763)	
"Il Caffè" (1764)	

## 2.5. La morte, la tortura e le leggi

"Torturare vuol dire infliggere deliberatamente a una persona che non può difendersi una sofferenza acuta, sia fisica sia psicologica. La tortura, praticata già nel mondo antico, fu adoperata tra il 13° e il 17° secolo soprattutto per estorcere confessioni nel corso dei processi."<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> Cfr. SAMBURGAR, M., SALÀ, G., *GAOT2 generi autori opere temi*, Milano, La Nuova Italia, 2004, pag. 306.

<sup>11</sup> MORETTI, S., *Enciclopedia dei ragazzi (2206)*, Tratto da: [http://www.treccani.it/enciclopedia/tortura\\_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/tortura_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/) (pagina consultata l'1 agosto 2016).

Nell'ambito del sistema giudiziario, per tortura si intende l'uso di metodi violenti per estorcere una confessione la quale confermi la colpevolezza o l'innocenza di una persona messa a giudizio.

Nel passato la tortura veniva applicata dai giudici che volevano a qualsiasi costo ottenere una qualsiasi confessione. Difatti, i giudici erano l'autorità unica e massima nei procedimenti penali e quindi abusavano del proprio potere per ottenere confessioni che a volte erano anche false, dato che gli imputati non potevano sopportare la crudeltà delle torture e quindi confessavano crimini che non avevano mai commesso.

I metodi di tortura durante il periodo del Medioevo e del Rinascimento erano crudeli ed orrendi. L'accusato veniva innanzitutto portato nella sala della tortura ed incatenato al muro, così da spaventarlo in caso cambiasse idea e confessasse prima dell'uso della tortura stessa. Se l'imputato si rifiutava di parlare venivano applicati vari metodi di tortura che cambiavano in base alla persona che la effettuava.

In tutti i paesi in cui vigeva il diritto romano però, gli strumenti di tortura erano pressapoco gli stessi: la corda, che consisteva nell'appendere l'incolpato per le mani che erano legate dietro la schiena, risultando in dolori atroci e infine alla dislocazione delle spalle; il cavalletto, una ruota di legno sulla quale l'accusato veniva disteso e legato per i polsi e le caviglie che venivano tirati, le conseguenze erano terribilmente dolorose dato che gli arti venivano prima dislocati e poi staccati dal corpo; la sedia delle streghe, una sedia di ferro che aveva un'infinità di chiodi fissati per tutta la sua superficie, rendendo impossibile ogni movimento. La sedia, inoltre, veniva riscaldata e perciò i chiodi erano incandescenti.<sup>12</sup>

I metodi di tortura erano veramente innumerevoli e terribili. Si arrivò al punto che la tortura venne usata non solo per ricavare informazioni dall'imputato, ma anche per rendere l'esecuzione più crudele e far sì che tutto il procedimento divenisse più lungo e doloroso.

Un altro metodo di esecuzioni era il Cavallo di Giuda, dove l'accusato veniva legato per gli arti e poi calato su una piramide di legno che lentamente penetrava il corpo attraverso l'ano, provocando non solo un dolore atroce, ma uccidendo l'accusato per l'eccessiva perdita di sangue o a causa di infezioni. Molto simile al Cavallo di Giuda era l'Asino spagnolo, che consisteva in un tronco di legno di forma

---

<sup>12</sup> Ivi.

triangolare sul quale il condannato veniva posto ed aveva lo stesso effetto del Cavallo di Giuda; e come se non bastasse venivano appesi ai piedi del condannato dei pesi per aumentare il suo peso e per amplificare il dolore. La sega era un altro metodo di esecuzione orrendo. L'accusato veniva legato a testa in giù e segato lungo l'asse longitudinale. Il sangue, affluendo alla testa, teneva l'accusato in vita e cosciente per un maggior periodo di tempo.<sup>13</sup>

Infine, non bisogna dimenticare che innumerevoli vittime vennero bruciate al rogo, impiccate o decapitate per mezzo della ghigliottina.

La morte nel Medioevo e nel Rinascimento era vista come una specie di divertimento da parte dei giudici e degli esecutori di torture che si divertivano a torturare gli innocenti dato che il sistema giudiziario non lo impediva.

Per questo motivo Illuministi quali Maximilien Robespierre, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Cesare Beccaria e Pietro Verri iniziano a criticare i metodi legislativi e rendono pubbliche le loro idee. Lo scopo era far cambiare il sistema giudiziario e legislativo e far capire a tutti che l'esecuzione, la pena di morte e la tortura devono venir aboliti, o limitati solamente a casi estremi quando punire con le leggi non basta.

Per dare un'immagine più semplice dell'idea dell'innovazione giuridica portata avanti durante l'Illuminismo è possibile suddividere il vasto ambito di applicazione della pena di morte in uno schema semplificato:

1. Delitti religiosi quali l'eresia, la bestemmia e la magia;
2. Delitti autentici quali furto e falsificazione di monete;
3. Delitti più gravi quali omicidi, alto tradimento e di lesa maestà (per questa serie di crimini, la pena capitale non bastava e quindi era prevista una serie di metodi di tortura).

Per quanto riguarda il primo punto, che si riferisce a crimini strettamente legati alla religione, gli illuministi prendono una posizione alquanto radicale. Richiedono la laicizzazione del diritto penale, cioè la separazione della chiesa dal sistema giuridico. Questo significa non processare e condannare con delle leggi le persone che commettevano delitti che riguardavano esclusivamente la chiesa e la religione.

---

<sup>13</sup> Cfr. FOCUS, *Tortura nel passato: le macchine del dolore*, Tratto da: <http://www.focus.it/cultura/storia/tortura-nel-medioevo-le-macchine-del-dolore?gimg=50905&gpath=#img50905> (pagina consultata l'1 agosto 2016).

Per quanto riguarda il secondo punto, gli illuministi credono che sia assurdo usare la pena di morte come punizione per coloro che commettono atti di furto e falsificazione di monete considerando che vi fosse una disuguaglianza troppo grande tra il crimine commesso e la pena che voleva infliggere.

Inerente il terzo punto invece, gli illuministi non sono tutti d'accordo a pari livello. Certi credono che la pena di morte sia necessaria e giusta per coloro che commettono crimini gravi e atroci come l'omicidio.<sup>14</sup>

Cesare Beccaria (1738-1794) fu tra i primi ad esporre apertamente il suo pensiero contro la pena di morte enunciando nelle sue opere il desiderio di rinnovare e cambiare la società del tempo alla luce delle nuove dottrine illuministe, con la piena fiducia in un nuovo sistema legislativo e giuridico basato sull'uguaglianza di tutti gli uomini, e sul rispetto delle leggi che dovevano venir usate in modo uguale per tutti, senza eccezioni. Lo stesso concetto di "crimine" cambia di significato e non viene più visto come un peccato di ordine religioso ma come una violazione del patto sociale. In questo particolare si nota il cambiamento nella visione delle leggi e della giustizia che assumono un aspetto più terreno, diventando una scienza fatta dall'uomo per l'uomo, messa a punto per tutelare la sicurezza di ogni singolo individuo e dei suoi diritti.<sup>15</sup>

"Chi ha affidato allo Stato il diritto di dettare codici penali, ai magistrati il potere di pronunciare sentenze di condanna contro i cittadini che trasgrediscono le leggi? Se ogni diritto e ogni potere sono nati dal patto sociale, cioè dalla libera volontà degli individui che l'hanno stipulato e che ne rispettano le clausole, chi le viola sarà giustamente punito soltanto per assoluta necessità sociale, per la difesa del patto e delle regole liberamente condivise. Ciascuno dei contraenti rinunziò alla "minima porzione possibile della propria libertà, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto". Le punizioni debbono dunque tener conto dell'origine contrattualistica del diritto di punire, stabilire una giusta proporzione tra il delitto commesso e la pena. Alla luce di questi criteri la pena di morte è inammissibile; non è che il residuo dell'arcaico istinto di

---

<sup>14</sup> Cfr. GIOVANNA, M., *L'illuminismo e la pena di morte*, Tratto da: [http://www.atuttascuola.it/collaborazione/megna/pena\\_morte/illuminismo\\_e\\_pena\\_di\\_morte.htm](http://www.atuttascuola.it/collaborazione/megna/pena_morte/illuminismo_e_pena_di_morte.htm) (pagina consultata il 3 agosto 2016).

<sup>15</sup> Cfr. SAMBURGAR, M., SALÀ, G., *GAOT2 generi autori opere temi*, Milano, La Nuova Italia, 2004, pag. 308.

vendetta codificato nelle società primitive, un errore protetto dalla "venerata ruggine di molti secoli".<sup>16</sup>

Non bisogna dimenticarsi di considerare la pena di morte dal punto di vista morale. Se il sistema giuridico non concede all'uomo di commettere il suicidio, perché allora il sistema giuridico stesso decide di uccidere qualcuno? Ci sono persone che, come Rousseau, sono contrari a questo modo del vedere la pena di morte e «dice che il contratto ha per scopo la conservazione degli individui e se si vuole che per la nostra sia sacrificata la vita altrui, bisogna anche essere pronti ad offrire la propria, se necessario».<sup>17</sup>

Per alcuni la pena di morte è anche utile dato che ha la funzione di "freno", ovvero che con la propria atrocità ha la funzione di deterrente. Beccaria è contro questa idea dato che dichiara che «non è l'intensità della pena a distogliere dal compiere un delitto, ma la sua tempestività, estensione e certezza».<sup>18</sup>

Grazie all'opera di Cesare Beccaria e alla sua visione delle leggi, con il passare degli anni molti furono gli stati che iniziarono a cambiare il sistema giuridico e ad abolire la pena di morte, tra loro anche Caterina II di Russia che promosse una riforma del codice penale per abolire la pena di morte.<sup>19</sup>

I principi di Beccaria che si riferiscono al cambiamento delle leggi possono venir sintetizzati in sei punti chiave:

1. concezione utilitaristica del diritto penale che deve intervenire solo quando sia assolutamente necessario;
2. la chiarezza e certezza delle leggi, in quando ogni cittadino ha il diritto e l'obbligo di conoscere in precedenza le leggi e sapere ciò che gli è vietato fare o meno:

"Tanto più la pena sarà vicina e pronta al delitto commesso [...] La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore

---

<sup>16</sup> CASINI, P., *Enciclopedia dei ragazzi* (2005), Tratto da: [http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo\\_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/) (pagina consultata il 3 agosto 2016).

<sup>17</sup> Cfr. GIOVANNA, M., *L'illuminismo e la pena di morte*, Tratto da: [http://www.atuttascuola.it/collaborazione/megna/pena\\_morte/illuminismo\\_e\\_pena\\_di\\_morte.htm](http://www.atuttascuola.it/collaborazione/megna/pena_morte/illuminismo_e_pena_di_morte.htm) (pagina consultata il 3 agosto 2016).

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> Cfr. TRECCANI, *Cesare Beccaria*, Tratto da: <http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-beccaria/> (pagina consultata il 3 agosto 2016).



di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità: perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza."<sup>20</sup>;

3. la pena deve essere giusta e proporzionale al crimine commesso senza esagerazioni, motivando il colpevole a non ripetere il crimine commesso e a non danneggiare nuovamente la società, e allo stesso tempo scoraggiare i cittadini dal commettere reati simili. La pena ha una funzione di prevenzione generale;

4. le pene vengono stabilite esclusivamente dalla legge;

5. l'abolizione della pena di morte viene giustificata in termini rigorosamente contrattualistici, in quanto nessun uomo consentirebbe alla società il diritto di disporre della sua vita:

"Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita?"<sup>21</sup>;

6. abolizione assoluta della tortura.

Vi furono molti commenti per quanto riguarda gli ultimi due punti delle leggi proposte da Beccaria. Voltaire, nella sua opera *Commento a Beccaria* dice che: «È stato detto, diverso tempo fa, che un uomo impiccato non serve a nulla, e che i supplizi, inventati per il bene della società, a quella stessa società devono rivelarsi utili [...]»<sup>22</sup>, pensiero che ripete anche in un'altra opera, *Dizionario filosofico*, dove afferma nuovamente che «Un uomo impiccato non serve a nulla.»<sup>23</sup>

Per quanto riguarda il tema della tortura interviene anche Pietro Verri (1728-1797) che nella sua opera *Osservazioni sulla tortura* demolisce le ragioni e

---

<sup>20</sup> BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, Milano, Einaudi, 1973, pp. 54-70.

<sup>21</sup> Ivi, pag. 69.

<sup>22</sup> FELICE, D. (a cura di), *Premio della giustizia e dell'umanità*, Gazzetta di Berna, Berna, 1777, pag. 8

<sup>23</sup> Ibidem.

motivazioni dell'uso della tortura dichiarando che essa non può in nessun modo provare l'attendibilità delle confessioni ottenute grazie ai tormenti subiti. Egli inoltre pone in questione la certezza di un delitto commesso tracciando una linea precisa tra un delitto "certo" e quello "probabile". Questa distinzione precisa è il semplice risultato causato dal fatto che in tutto il periodo del Medioevo, del Rinascimento e dell'Illuminismo, un'infinità di persone vennero incarcerate, torturate e uccise a causa di sospetti, semi-prove e indizi riguardanti un crimine, senza l'esistenza di una prova o di una certezza che avrebbe confermato la loro colpa.

Verri sintetizza la sua visione della tortura in tre punti chiave:

1. la tortura è un mezzo inutile per ottenere informazioni veritiere ma forza il torturato di ammettere crimini mai commessi: «Prima, che i tormenti non sono un mezzo per scoprire la verità.»<sup>24</sup>;

2. la legge non considera l'uso della tortura come mezzo adeguato e giusto per scoprire la verità: «Seconda, che la legge e la pratica stessa criminale non considerano i tormenti come un mezzo di scoprire la verità.»<sup>25</sup>;

3. anche se l'unico modo possibile per scoprire la verità fosse l'uso della tortura, non bisognerebbe praticarla perché disumana e ingiusta: «Terza, che quand'anche poi un tal metodo fosse conducente alla scoperta della verità sarebbe intrinsecamente ingiusto.»<sup>26</sup>

"Per conoscere che i tormenti non sono un mezzo per iscoprire la verità, comincerò dal fatto. Ogni criminalista, per poco che abbia esercitato questo disgraziato metodo, mi assicurerà che non di rado accade, che de' rei robusti e determinati soffrono i tormenti senza mai aprir bocca, decisi a morire di spasimo piuttosto che accusare se medesimi. In questi casi, che non sono né rari né immaginati, il tormento è inutile a scoprire la verità. Molte altre volte il tormentato si confessa reo del delitto; ma tutti gli orrori che ho di sopra fatti conoscere e disterrati dalle tenebre del carcere ove giacquero da più d'un secolo, non provan eglino abbastanza che quei molti infelici si dichiararono rei di un delitto impossibile e assurdo, e che conseguentemente il tormento strappò loro di bocca un seguito di menzogne, non

---

<sup>24</sup> VERRI, P., *Osservazioni sulla tortura*, Milano, Rizzoli, 2006, pag. 9, Sul libro non appaiono i numeri delle pagine.

<sup>25</sup> Ibidem.

<sup>26</sup> Ibidem.

mai la verità? Gli autori sono pieni di esempi di altri infelici, che per forza di spasimo accusarono se stessi di un delitto, del quale erano innocenti."<sup>27</sup>

Verri afferma che basterebbe parlare con coloro che torturano la gente per aver conferma dell'esistenza di diversi tipi di persone. Ci sono coloro che soffrirebbero le pene dell'Inferno prima di parlare e dire la verità e quindi verrebbero torturati fino alla morte ma senza dir parola, ma ci sono anche coloro che pur di porre fine alla tortura si autoaccuserebbero di crimini mai commessi.

«Il fatto dunque ci convince che i tormenti non sono un mezzo per rintracciare la verità, perché alcune volte niente producono, altre volte producono la menzogna.»<sup>28</sup>

In questo passo tratto da *Osservazioni sulla tortura*, Verri afferma che esistono tre tipi di persone che soffrono le orribili sorti della tortura: i primi sono quelli che malgrado la gravità e durezza della tortura, non aprono bocca e decidono di soffrire senza ammettere niente, decisi piuttosto a morire di dolore che confessare; il secondo gruppo di persone e quello più raro sono coloro che dicono la colpa che hanno effettivamente fatto e quindi ammettono la loro colpevolezza, il terzo gruppo di persone invece sono quelli che semplicemente non riescono a tollerare la gravità e atrocità della tortura e quindi confessano crimini mai compiuti, loro sono povere anime che vengono "rotte" dalla durezza della tortura e per smettere di soffrire dicono e fanno di tutto, anche incriminare se stessi pur essendo innocenti.

Per questo motivo Verri afferma che la tortura è assolutamente inutile e dovrebbe venir abolita perché invece di ottenere la verità dai sospettati, o uccidono l'imputato a causa dei dolori e ferite subiti, o la "verità" e le confessioni che dicono sono pure menzogne dette per porre fine ai tormenti.

Uno dei pochi a difendere la pena di morte fu Jean Jacques Rousseau che nel suo libro *Il Contratto Sociale* esprime pensieri che vanno contro quelli di Beccaria e di Verri. Anche se il libro di Rousseau viene pubblicato due anni prima di *Dei delitti e delle pene*, Rousseau anticipa il pensiero dell'illuminista lombardo che è contro la pena di morte ed esclama che ogni criminale che commette un crimine, e quindi

---

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> Ibidem.

deliberatamente va contro il codice penale e le leggi, debba venir visto come traditore della patria perché non rispetta le basi della società dello stato in cui vive.

"Il trattato sociale ha per fine la conservazione dei contraenti. Chi vuole il fine vuole anche i mezzi, e questi mezzi sono inseparabili da qualche rischio, e anche da qualche perdita. Chi vuol conservar la sua vita a spese degli altri, deve anche darla per essi quando occorra. Ora, il cittadino non è più giudice del pericolo, al quale la legge vuole che si esponga; e, quando il principe gli abbia detto "Occorre allo Stato che tu muoia", egli deve morire, poichè solo a questa condizione ha vissuto fino allora in sicurezza, e la sua vita non è più soltanto un beneficio della natura, ma un dono condizionato dello Stato."<sup>29</sup>

Questo ideale verso la vita dei cittadini che praticamente è vista come un oggetto di proprietà del signore e proprio la visione della vita umana che Beccaria voleva cambiare. Per Beccaria era inammissibile che la vita di qualcuno possa essere nelle mani di un'altra persona perché anche se un cittadino viveva nella città di un signore o nello stato governato da un principe, la sua vita era solo sua e di nessun altro. Qui si vede la volontà di Beccaria di fare i primi passi verso una società democratica basata sull'uguaglianza dei singoli individui, dove la vita del cittadino era solo sua e valeva tanto quanto la vita di un nobile, o del signore o anche del principe in persona.

Rousseau aggiunge:

"La pena di morte, inflitta ai criminali, può essere considerata press'a poco sotto lo stesso angolo visuale: per non essere vittima di un assassino si consente a morire se tale si diventi. In questo trattato, lungi dal disporre della propria vita, non si pensa che a garantirla, e non è a presumere che alcuno dei contraenti premediti allora di farsi impiccare."<sup>30</sup>

Infine dichiara che tutti i criminali e coloro che hanno violato le leggi sono traditori:

---

<sup>29</sup> ROUSSEAU, J.J., *Del contratto sociale*, Sansoni Editore, Firenze, 1972, pag. 293.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

"D'altra parte ogni malfattore, attaccando il diritto sociale, diventa, per i suoi misfatti, ribelle e traditore verso la patria; egli cessa di esserne membro, violandone le leggi; anzi le fa guerra. Allora la conservazione dello Stato è incompatibile con la sua; bisogna che uno dei due perisca; e quando si fa morire il colpevole, lo si uccide non tanto come cittadino, quanto come nemico."<sup>31</sup>

Rousseau vede lo Stato come un'essere divino che è in possesso di ogni anima che vive tra i suoi confini e le leggi sono sacre e non rispettarle significa diventare traditori dello Stato stesso. L'uomo non è visto come persona singola che vive la sua vita e rispetta le leggi che sono state fatte per proteggerlo e per creare dei limiti, limiti che aiutano il cittadino ad avere una vita più sicura e morale; l'uomo invece viene visto come un'oggetto che è sotto il pieno controllo dello Stato e che non può e non deve far niente per metterlo in cattiva luce o tradirlo, perché questo è sacro e le conseguenze nel farlo sono crudeli. Per Rousseau la morte è una valida e legittima punizione che deve venir usata perché lo Stato viene prima del cittadino, e un cittadino che non rispetta le leggi non ha posto nello Stato stesso e quindi deve essere eliminato.

## 2.6. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

Grazie alla nuova ideologia Illuminista e grazie all'impegno di coloro che come Cesare Beccaria, Pietro Verri, Voltaire hanno lavorato duro per farsi sentire e per far capire a quelli che sono al potere che la situazione Europea era in uno stato preoccupante e che qualcosa doveva cambiare, una delle prime risposte positive è stata la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen)* approvata dall'Assemblea costituzionale francese il mercoledì del 26 agosto 1789 dopo una serie di lunghi dibattiti. Le idee per la stesura degli articoli della Dichiarazione vennero direttamente influenzati da Thomas Jefferson (1743-1826) e dal Generale Lafayette (Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, 1757-1834) e dalle ideologie della Dichiarazione americana.

---

<sup>31</sup> Ivi, pp 293-294.

La differenza tra la Dichiarazione americana e quella francese era che la Dichiarazione francese tendeva a porre le basi per un nuovo ordine costituzionale che era in diretta contrapposizione all'assolutismo monarchico presente e a capo di tutti gli stati del continente europeo.<sup>32</sup>

Gli articoli che sono legati alla pena di morte, alla tortura e al cambiamento del sistema legislativo sono:

- Articolo 7 - «Nessun uomo può essere arrestato, accusato o detenuto se non nei casi e nelle forme determinati dalla legge. Gli ordini arbitrari debbono essere puniti.»<sup>33</sup>
- Articolo 8 - «La legge deve stabilire pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto.»<sup>34</sup>
- Articolo 9 - «Poiché ogni uomo si presume innocente finché non sia stato dichiarato colpevole, se si sia giudicato indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona dev'essere severamente represso dalla legge.»<sup>35</sup>
- Articolo 10 - «Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose.»<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Cfr. SOLAZZI, G., *Dichiarazione dei diritti*, Tratto da: [http://www.treccani.it/enciclopedia/dichiarazioni-dei-diritti\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/dichiarazioni-dei-diritti_%28Enciclopedia-Italiana%29/) (pagina consultata il 4 agosto 2016).

<sup>33</sup> FAENZA, C., DI MAGGIO, F., Tratto da: <http://www.trasgressione.net/pages/Gruppo/Punizione/Paesi/Illuminismo.html> (pagina consultata il 4 agosto 2016), il testo originale in francese: «Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.». Tratto da Legifrance. Tratto da: <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>.

<sup>34</sup> Ibidem, il testo originale in francese: «Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.» Tratto da: <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>.

<sup>35</sup> Ibidem, il testo originale in francese: «Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.» Tratto da: <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>.

<sup>36</sup> Ibidem, il testo originale in francese: «Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.» Tratto da: <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>.

- Articolo 11 - «La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo: tutti i cittadini possono parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo abuso di tale libertà nei casi previsti dalla legge.»<sup>37</sup>
- Articolo 16 - «Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri fissata, non ha una costituzione.»<sup>38</sup>

Le leggi riportate in questi articoli rappresentano ancora oggi la base fondamentale nel campo penale non solo in Francia ma in tutti gli stati europei, in Italia vengono tutelati dalla costituzione.

---

<sup>37</sup> Ibidem, il testo originale in francese: «Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.» Tratto da: <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>.

<sup>38</sup> Ibidem, il testo originale in francese: «Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.» Tratto da: <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>.

### 3. CESARE BECCARIA

Cesare Beccaria è stato uno tra i più grandi esponenti dell'Illuminismo lombardo ed europeo e grazie al suo impegno nella lotta contro l'applicazione della pena di morte e dell'uso della tortura, divenne molto considerato e rispettato.

Il suo pensiero è stato influenzato dalle opere dei più grandi scrittori del suo tempo quali John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Claude-Adrien Helvétius, Étienne Bonnot de Condillac, Denis Diderot e Voltaire. Con Locke, Rousseau e Helvétius condivide un idealismo deista<sup>39</sup> purché sempre fedele al cattolicesimo.

Il pensiero del Beccaria è concentrato in frasi come: "Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa [...]"<sup>40</sup>. L'idea che porta avanti è un'ideologia umanitaria, menzionata da Voltaire, che poi Beccaria vuole spiegare in un modo più corretto e dimostrare l'inutilità della pena di morte e della tortura.

Beccaria considera la colpa in un modo completamente diverso rispetto ai suoi contemporanei. Per lui il peccato è una violazione della legge, di un contratto imposto dalla società. Questa visione è del tutto laica e contraria alla visione religiosa del tempo secondo la quale si pensava che disobbedire alle leggi era una specie di offesa a Dio, perché le leggi erano divine, create da Dio e non dal popolo. Per questo motivo, l'uomo doveva venir punito in un modo "umano" e proporzionale al crimine commesso e quindi nessun uomo ha il diritto di giustiziare un altro uomo. Una simile ideologia era presente anche in Rousseau, che però non considerava morale neanche il suicidio.

La pena che un criminale deve ricevere deve essere giusta e tale da far sì che il reato non si ripeta; ma allo stesso tempo la pena deve essere giusta e sicura per il condannato e deve garantire la sua incolumità e rispettare la sua persona:

---

<sup>39</sup> «Il teista è un uomo fermamente persuaso dell'esistenza d'un essere supremo tanto buono quanto potente, che ha creato tutti gli esseri estesi, vegetanti, senzienti e riflettenti; che perpetua la loro specie, che punisce senza crudeltà i delitti e ricompensa con bontà le azioni virtuose.

Il teista ignora come Dio punisca, favorisca e perdoni; perché non è così temerario da illudersi di conoscere come Dio agisca; egli sa che Dio agisce e che è giusto. Le difficoltà contro la Provvidenza non scuotono minimamente la sua fede perché, pur essendo indubbiamente grandi, non sono prove; egli si sottomette alla Provvidenza, benché non possa scorgere di essa che qualche effetto particolare ed esteriore: tuttavia giudicando delle cose che non può vedere mediante quelle che vede, egli argomenta che la Provvidenza operi sempre e in ogni luogo.» Tratto da: *Grande Antologia Filosofica*, Marzorati, Milano, 1968, vol. XIV, pag. 556

<sup>40</sup> BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, Milano, Einaudi, 1973, pag. 53.



«Dalla semplice considerazione delle verità din qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.»<sup>41</sup>

Egli vuole che la legge rispetti ogni persona allo stesso modo, che ponga dei limiti alla libertà del cittadino e che in tal modo tuteli la sua vita. Per questo motivo le sue opere sono basate sulla lotta contro l'uso della tortura e l'abolizione della pena di morte. Questa è un'idea che molti illuministi hanno in comune e che commentano e criticano.

Il pensiero che Beccaria presenta nella sua opera, influenzerà Caterina II di Russia che metterà in atto una riforma delle leggi, la codificazione del Granducato di Toscana nel documento conosciuto come *Codice leopoldino* con il quale la Toscana abolisce la pena di morte e la tortura.<sup>42</sup>

Addirittura Immanuel Kant prese spunto dall'opera del Beccaria e scrisse delle riflessioni sul tema nell'opera *Metafisica dei costumi*:

«Il marchese Beccaria, per un affettato sentimento umanitario, sostiene [...] la illegalità di ogni pena di morte: essa infatti non potrebbe essere contenuta nel contratto civile originario, perché allora ogni individuo del popolo avrebbe dovuto acconsentire a perdere la vita nel caso ch'egli avesse a uccidere un altro (nel popolo); ora questo consenso sarebbe impossibile perché nessuno può disporre della propria vita. Tutto ciò però non è che sofisma e snaturamento del diritto».<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, Milano, Einaudi, 1973, pag. 31.

<sup>42</sup> SANDONÀ, A. (a cura di), *Legge criminale toscana 30 novembre 1786*, Università degli studi di Brescia, 2009, pdf reperibile su: <http://www.antropologiagiuridica.it/leopoldina.PDF> (pagina consultata il 2 settembre 2016).

<sup>43</sup> KANT, I., *La metafisica dei costumi*, traduzione e note di G. Vidari, revisione di N. Merker, 10<sup>a</sup> ed., Roma-Bari, Laterza, 2009 [1797], pp. 168-169

### 3.1. La vita

Cesare Beccaria nasce a Milano il 15 marzo 1738 da una famiglia nobile e ricca; figlio di Giovanni Saverio di Francesco e Maria Visconti di Saliceto. La nobiltà della famiglia venne acquistata dal nonno nel 1711 con l'acquisizione di due roccaforti a Gualdrasco e Villareggio<sup>44</sup>. Per tale motivo da molteplici fonti il suo nome viene accompagnato dal titolo di "Marchese di Gualdrasco e Villareggio"<sup>45</sup>. Lo stesso Pietro Verri, quando nomina il Beccaria per la prima volta dice: «[...] fra questi vi nominerò un certo marchese Beccaria, figlio di famiglia,...»<sup>46</sup>

Viene educato dai gesuiti a Parma, e nel 1758 consegue la laurea di giurisprudenza all'università di Pavia.

Nel 1760 si sposa con Teresa Blasco, figlia del colonnello degli ingegneri nell'armata d'Italia, con la quale ebbe due figlie: Maria e Giulia, la seconda andrà in sposa al nobile Pietro Manzoni e diventerà madre di Alessandro Manzoni. Il padre di Beccaria non solo si oppose al matrimonio, ma ricorse a Vienna per impedirlo:

"[...] la Corte, che a quei tempi s'intrometteva anche nelli interessi casalinghi, scrisse al conte Amor di Soria, consultore di Governo, perchè si opponesse al voti di Cesare, delegando a quel fine il marchese Massimiliano Stampa di Soncino, che, informatosi bene di questo affare, e trovato che non v'era distarità di nascita, che la Teresa Blasco era superiore ad ogni eccezione, e che trentamila lire di dote potevan bastare ad un onesto collocamento, invece di sciogliere li amanti dalla promessa, li unì anzi maggiormente, sì che in breve contrassero il matrimonio. La madre Ortensia Visconti di Saliceto spinse a tanto l'esaggerazione d'ordinare che la famiglia vestisse a lutto grave, come se il figlio Cesare fosse morto."<sup>47</sup>

A causa di questo conflitto con la famiglia, Beccaria perde il diritto di primogenitura, ma mantiene il titolo di marchese. Il contrasto familiare viene risanato appena nel 1762 grazie all'aiuto di Pietro Verri, che nel frattempo, insieme al fratello Alessandro, divenne grande amico del Beccaria.

---

<sup>44</sup> Cfr. ZORZI, R., *Cesare Beccaria. Dramma della giustizia*, Milano, Mondadori, 1995, pag. 53.

<sup>45</sup> Cfr. VITALI, G., M., *Cesare Beccaria, 1738-1794. Progresso e discorsi di economia politica*, Parigi, L'Harmattan, 2005, pag. 9; AUDEGEAN, P., *Introduzione*, in *Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene*, Lione, ENS Editions, 2009, pag. 9.

<sup>46</sup> CASATI, C., *Lettere e scritti inediti di Pietro e di Alessandro Verri*, Milano, Gieseppe Galli Editore-Librajo, Pubblicato il 16 aprile 1879, pag. 153.

<sup>47</sup> Ivi, pp 153-154

All'età di 22 anni inizia il suo interesse per le questioni filosofiche e sociali, dopo aver letto *Lettres persanes* di Montesquie e quindi inizia il suo percorso sul sentiero dell'Illuminismo. Nel 1762, spinto dall'amico Pietro Verri, pubblica la sua prima opera, un saggio intitolato *Del disordine e de' rimedi delle monete nello stato di Milano nel 1762*<sup>48</sup>. Lavora insieme ai fratelli Verri come redattore della rivista "Il Caffé", periodico dell'Illuminismo lombardo che pubblicava articoli riguardanti la politica e l'astronomia ed altre questioni sociali. Inoltre, pubblicava i risultati delle scoperte scientifiche, esperimenti riguardanti l'elettricità ed il rifiuto delle ideologie linguistiche presentate dalla Crusca.

Tra il 1763 e 1764 scrive la sua opera più conosciuta, *Dei delitti e delle pene* dato il suo interesse per la giustizia penale e le leggi riguardanti la morte e la tortura. L'opera gli portò gran successo e venne lodato da molte personalità importanti del tempo, tra le quali Voltaire che ne scrisse un commento dove concordava con tutte le idee espresse dal Beccaria. D'altra parte, non mancarono le critiche verso l'opera, come quella del padre F. Facchinei che accusa il Beccaria di aver offeso la religione cristiana<sup>49</sup>.

Nel 1770 pubblica l'opera *Ricerche intorno alla natura dello stile* nella quale sostiene che bisogna abbandonare l'aderenza alle norme e leggi preesistenti che sono fisse e tradizionali, per poter andar in avanti e fare un'indagine filosofica che si basa sull'essenza dell'attività artistica<sup>50</sup>.

Nel 1768 riceve la cattedra di economia politica (a quel tempo portava il nome di *scienze camerali*) nelle Scuole palatine di Milano. Nel 1771 fu eletto consigliere del Supremo consiglio per poi, finalmente, nel 1791 entrare nella Giunta per la riforma del sistema giudiziario civile e criminale.

Nel 1785 diventa nonno del celebre Alessandro Manzoni.

Muore a Milano il 28 novembre 1794 all'età di cinquantasei anni a causa di un ictus. I suoi resti si trovano a Milano al Cimitero della Mojazza, fuori Porta Comasina e non nella tomba di famiglia<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Cfr. TRECCANI, *Cesare Beccaria*. Tratto da: <http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-beccaria/> (pagina consultata il 13 agosto 2016).

<sup>49</sup> Ibidem.

<sup>50</sup> Ibidem.

<sup>51</sup> Ibidem.

### 3.2. Le opere

*Dei delitti e delle pene*, 1° vol., a cura di G. Francioni, Milano 1984.

*Ricerche intorno alla natura dello stile*, in *Scritti filosofici e letterari*, 2° vol., a cura di L. Firpo, G. Francioni, G. Gaspari, Milano 1984, pp. 65-232.

*Riflessioni intorno un piano delle leggi per le cambiali*, in *Atti di governo, serie 1, 1771-1777*, 6° vol., a cura di R. Canetta, Milano 1987, pp. 70-84.

*Piano delle lezioni di pubblica economia che si danno nello spazio di due anni dal professore di questa scienza*, in C.A. Vianello, *La vita e l'opera di Cesare Beccaria: con scritti e documenti inediti*, Milano 1938, pp. 221-55.

*Opere*, 2 voll., a cura di S. Romagnoli, Firenze 1958.

Molte delle sue opere sono reperibili nella serie *Scrittori classici italiani di economia politica*, a cura di P. Custodi, quali: *Elementi di economia pubblica*, parti I-III, *Prolusione letta il giorno 9 gennaio 1769 nell'apertura della nuova cattedra di scienze camerali nelle Scuole palatine di Milano da Cesare Beccaria*, *Del disordine e de' rimedi delle monete nello Stato di Milano nell'anno 1762*, *Tentativo analitico sui contrabbandi*, *Relazione della riduzione delle misure di lunghezza all'uniformità per lo Stato di Milano*.<sup>52</sup>

### 3.3. Dei delitti e delle pene

Pubblicata per la prima volta anonimamente nel 1764 e poi nel 1766, rappresenta l'opera più importante di Cesare Beccaria. L'opera è suddivisa in 47 capitoli, dove ogni capitolo parla di un argomento specifico per facilitare la suddivisione e la ricerca dei temi analizzati.

L'opera divenne così famosa che circolò per tutta l'Europa, cambiando l'idea della visione delle leggi a quel tempo esistenti. L'imperatrice Caterina II di Russia promosse una riforma del codice penale basata esclusivamente sull'opera del Beccaria.

L'opera inizia con la spiegazioni di cosa siano le leggi, di come sono nate e per quale motivo esistano. Le leggi che Beccaria conosce sono frutto delle leggi

---

<sup>52</sup> TRECCANI, *Cesare Beccaria*, Tratto da: [http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-beccaria\\_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Economia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-beccaria_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Economia)/) (pagina consultata il 1 settembre 2016).

imposte dai romani e dei riti dei Longobardi, mescolate alle tradizioni che si sono accumulate con il passare dei secoli e messe in pratica:

"Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava a Constantinopoli, frammischiate poscia co'riti longobardi, ed involte in farruginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi."<sup>53</sup>

Beccaria annuncia che esaminerà tali leggi ed analizzerà cosa dovrebbe venir cambiato, quali leggi sono troppo barbare e quali ideali dovrebbero venir sostituiti da nuove leggi, adeguate all'epoca nella quale il Beccaria vive: «Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che riguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente.»<sup>54</sup>

Beccaria definisce le leggi come:

"[...] condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri."<sup>55</sup>

Per Beccaria quindi, è di massima importanza la presenza delle leggi, per tutelare l'uomo stesso il quale Beccaria presenta come una creatura avida alla quale non basta quello che ha, ma che vuole impossessarsi anche delle cose altrui.

I capitoli che seguono l'introduzione e la spiegazione delle leggi creano un quadro per far capire al lettore quali siano le conseguenze dell'uso delle leggi, di come interpretarle, della proporzione fra i delitti e le pene e gli errori fatti nell'eseguire

---

<sup>53</sup> BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, Milano, Einaudi, 1973, pag. 1.

<sup>54</sup> Ibidem.

<sup>55</sup> Ivi, pag. 7.

le leggi per poi passare ad una carellata di capitoli che le divide per i vari temi: leggi dell'onore, dei duelli, della tranquillità altrui, dei testimoni, tortura, furti, della pena di morte ed altri. Nei 47 capitoli dei quali è fatta l'opera, analizza le leggi in tutti gli aspetti della vita di quel tempo, esaminandole non solo dalla punto di vista dell'imputato ma anche dal punto di vista del testimone e del giudice. Beccaria suddivide le conseguenze in quattro gruppi:

1. Le leggi devono essere fissate dai legislatori e nessun magistrato può avere il potere di infliggere punizioni che vadano oltre la misura decretata dalla legge:

"La prima conseguenza di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest'autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che è parte della società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi è la pena giusta più un'altra pena, dunque non può un magistrato di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino."<sup>56</sup>;

2. Il sovrano, cioè chi sta a capo di uno stato, che rappresenta la società, non può giudicare colui che ha violato le leggi, perché in quel momento la società stessa si dividerebbe tra chi sta dalla parte del sovrano e coloro che negano l'ideologia del sovrano e quindi stanno dalla parte dell'accusato; per questo motivo la presenza di un magistrato è di massima necessità, perché egli deve essere neutrale:

"La seconda conseguenza è che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi la verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere asserzioni o negative di fatti particolari."<sup>57</sup>;

---

<sup>56</sup> Ivi, pag. 10.

<sup>57</sup> Ibidem.

3. Le leggi non devono assolutamente essere crudeli e troppo severe, perché allora i cittadini si sentirebbero schiavi delle stesse e della società:

"La terza conseguenza è che quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo."<sup>58</sup>;

4. Al giudice non è concesso di interpretare le leggi perché in quel momento egli non è più neutrale ma fonde alle legge il proprio pensiero e le proprie idee. L'interpretazione libera delle legge porterebbe ad una differenziazione dell'esecuzione delle leggi da giudice a giudice:

"Quarta conseguenza. Nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi degli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento, nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento degli'interessi particolari."<sup>59</sup>.

I capitoli grazie ai quali l'opera divenne conosciuta in tutta l'Europa sono il capitolo XVI ed il capitolo XXVIII, che si concentrano rispettivamente sul tema della tortura e della pena di morte.

Secondo l'autore la tortura è una crudeltà che non ha molto senso. La tortura è un metodo disumano per ottenere una confessione e costringe l'accusato a confessare la propria colpa. Il problema è che non sempre la confessione ottenuta

---

<sup>58</sup> Ivi, pp 10-11.

<sup>59</sup> Ivi, pag. 12.

con l'applicazione della tortura è veritiera, ma succede a volte che il torturato confessi crimini non commessi solo per porre fine alla stessa. Se una persona è fisicamente più forte, riuscirà a sopportare la tortura, ma se una persona è più debole, non riuscirà a sopportare il dolore che gli viene inflitto, e quindi confesserà crimini che non ha commesso. Tali crimini poi dovrebbero venir confermati, ma se la conferma è assente, si continuerà con la tortura per ottenere nuove informazioni fino alla scoperta della verità.

"Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe essere reo, ma dei quali non è accusato [...] Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti [...] Quale è dunque quel diritto, se non quella della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, e non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati."<sup>60</sup>

Per l'autore quindi è tutto un fatto di logica; se le leggi esistono per tutelare il cittadino e per punire i colpevoli, non ha senso torturare una persona alla quale non è stata ancora provata la colpa, perché le leggi dovrebbero proteggere le persone innocenti; ed allo stesso tempo, non bisogna torturare i colpevoli perché le leggi specificano esattamente come ogni crimine debba venir punito.

La tortura non veniva usata neanche presso i Romani, che torturavano solo gli schiavi, che non consideravano persone e non avevano alcun diritto. Al tempo del Beccaria invece gli stati europei quali l'Inghilterra e la Svezia avevano abolito la tortura perché i cittadini erano ritenuti liberi e perché regnava l'uguaglianza di tutti di fronte alle leggi.

"Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovansi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità; queste

---

<sup>60</sup> Ivi, pag. 39.



dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de'più saggi monarchi dell'Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de'suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose."<sup>61</sup>

Il XXVIII capitolo è il più importante dell'opera, nel quale il Beccaria esprime tutta la sua contrarietà verso l'uccisione di un'altra persona. Per Beccaria è inaccettabile il fatto che lo Stato possa decidere se qualcuno sia degno di vivere o meno. Le leggi tutelano il cittadino, ma allo stesso tempo limitano la sua libertà per il bene dello Stato, ma questo non vuol dire che il cittadino deliberatamente mette anche la propria vita a disposizione del medesimo. Per questo motivo lo Stato dovrebbe rispettare la vita del cittadino e applicare le leggi per tutelarla e non per decidere se continuerà a vivere o meno.

"Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita?"<sup>62</sup>

Beccaria ritiene che la pena di morte possa venir usata solo in due casi:

1. quando, anche se privo di libertà, il cittadino ha la possibilità di influenzare la società al di fuori del carcere e può destabilizzare la potenza dello Stato;
2. quando l'uccisione di un cittadino porrà fine ad un certo tipo di crimine e dissuaderà gli altri dal commetterlo.

"La morte di qualche cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una

---

<sup>61</sup> Ivi, pag. 43.

<sup>62</sup> Ivi, pag. 69.

rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazioni siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro della forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggio necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte."<sup>63</sup>

L'opera si conclude con una riflessione del Beccaria il quale sostiene che la durezza delle pene deve essere proporzionale alla natura dello stato; cioè se un stato è uscito da poco dallo stato selvaggio, le pene dovranno essere più dure, ma allo stesso tempo la durezza di tali pene dovrà diminuire con la crescita e l'evoluzione dello stato stesso.

"Conchiudo con una riflessione, che la grandezza delle pene dev'essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammoliscono nello stato di società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione. Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all'uso, legislatore il più ordinario delle nazioni, cioè: perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi."<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ivi, pp 69-70.

<sup>64</sup> Ivi, pag. 117.

#### 4. PIETRO VERRI

Pietro Verri è uno dei più grandi Illuministi del suo tempo. Grazie alla sua opera ed al suo lavoro con la rivista "Il Caffé", fece diventare Milano la città più importante dell'Illuminismo italiano.

La rivista "Il Caffé" è una rivista importantissima per quanto riguarda la storia dell'Italia, dato che nell'ambito della rivista venivano pubblicati discorsi scientifici, nuove idee riguardanti la tecnologia, esperimenti e anche critiche contro il *Dizionario della Crusca*. La rivista porta tale nome perché nell'Illuminismo era di moda che i caffè fossero i luoghi di incontro e scambio di idee e dibattiti.

Le idee di Verri, contrarie all'uso della tortura, sono principalmente fondate sulle teorie di Claude-Adrien Helvétius e del sensismo di Étienne Bonnot de Condillac, che propongono teorie basate sulla ricerca della felicità e del piacere dell'uomo. Grazie a queste teorie, Verri capisce che l'uomo in realtà ha timore del dolore, perché vive la vita cercando di goderla al massimo e provare piacere il più a lungo possibile, dato che il piacere in realtà è solo una momentanea interruzione del dolore.

Nell'ambito dell'economia, Verri scrisse delle opere che spiegano il ruolo della moneta come "merce universale" e nelle quali sostiene che l'equilibrio economico è stabilito grazie all'esistenza del PIL (Prodotto Interno Lordo) e non dal prezzo. La sua opera più importante di tema economico è *Meditazioni sull'economia politica* (1771).

Benché conosciuto per ragioni economiche e per "Il Caffé", Verri divenne famoso per la sua opera *Osservazioni sulla tortura*, nella quale esprime la sua contrarietà all'uso della tortura che era molto comune all'epoca. Lo stesso Beccaria prende spunto dalle bozze de *Osservazioni sulla tortura* per completare la sua opera *Dei delitti e delle pene*. Leggendo ambedue le opere si può facilmente notare che in certi passi i due hanno uno stile molto simile ed un pensiero quasi unito. Verri addirittura accuserà Beccaria di avergli rubato le idee e quindi i due arriveranno ad uno scontro acceso.

#### 4.1. La vita

Pietro Verri nasce il 12 dicembre 1728 a Milano, da una famiglia nobile. Il padre, conte Gabriele Verri, era politico e magistrato, mentre la madre, Barbara Dati della Somaglia, era una nobile lombarda. Aveva tre fratelli, Giovanni, Carlo e Alessandro. Inizia gli studi come allievo dei gesuiti a Monza, degli scolopi a Roma e poi nuovamente dei gesuiti a Milano e a Parma. Dal 1750 è membro dell'Accademia dei Trasformati di Milano dove conoscerà Giuseppe Parini. Al termine degli studi si arruola nell'esercito imperiale e tra il 1759 ed il 1760 fu ufficiale austriaco e partecipò alla guerra dei Sette anni. Al termine dell'esperienza militare, si trasferisce a Vienna dove scrive *Considerazioni sul commercio nello Stato di Milano*. Rientrato a Milano fonda l'Accademia dei Pugni nel 1761 insieme al fratello Alessandro e con alcuni amici, tra i quali Cesare Beccaria. Durante il periodo della pubblicazione della rivista "Il Caffé" stimola Beccaria a scrivere *Dei delitti e delle pene*, e lo aiuta nella stesura dell'opera e poi, dopo la pubblicazione dell'opera, scrisse a nome suo, a quattromani con il fratello Alessandro la Risposta alle critiche del padre Ferdinando Facchinei. Negli anni seguenti occupò numerosi uffici pubblici tra i quali: vicepresidente (1772) e poi presidente (1780) del Magistrato camerale, consigliere intimo di stato (1783), membro della municipalità repubblicana (1796).<sup>65</sup> Durante la sua permanenza a Milano e lavorando come redattore de "Il Caffé" mantiene rapporti epistolari con Denis Diderot, Baron d'Holbach, Voltaire ed altri enciclopedisti francesi. Ebbe l'occasione di conoscere pure d'Alembert, che visitò Milano appositamente per conoscere i redattori del giornale lombardo.<sup>66</sup> Nel 1777 scrive la versione definitiva della sua opera più importante *Osservazioni sulla tortura* che verrà pubblicata postuma nel 1804.

All'arrivo di Napoleone, tra il 1796 e il 1797, partecipa alla fondazione della Repubblica Cisalpina. Muore a Milano il 28 giugno 1797. I suoi resti si trovano nel comune di Ornago, in Brianza, nella cappella di famiglia.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Cfr. TRECCANI. *Pietro Verri*. Tratto da: <http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-verri/> (pagina consultata il 15 agosto 2016).

<sup>66</sup> Cfr. VERRI, P., *Osservazioni sulla tortura*, Milano, Rizzoli, 2006, CRONOLOGIA, Sul libro non appaiono i numeri delle pagine.

<sup>67</sup> Ibidem.

## 4.2. Le opere

*Meditazioni sulla economia politica con annotazioni*, Venezia, Giovanni Battista Pasquali, 1771.

*Meditazioni sulla economia politica*, Livorno, Stamperia dell'Enciclopedia Livorno, 1772.

*Sull'indole del piacere e del dolore*, In Milano, Giuseppe Marelli, 1781.

*Storia di Milano. 1*, Milano, Società tipografica de' classici italiani, 1834.

*Storia di Milano. 2*, Milano, Società tipografica de' classici italiani, 1835.

Opere a cura di:

*Carteggio di Pietro e Alessandro Verri. 18 settembre 1782-16 maggio 1792*, a cura di Gigliola Di Renzo Villata, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2012.

*Carteggio di Pietro e Alessandro Verri. 19 maggio 1792-31 marzo 1794*, a cura di Sara Rosini, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008.

*Carteggio di Pietro e Alessandro Verri. 2 aprile 1794-8 luglio 1797*, a cura di Sara Rosini, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008.

*I Discorsi e altri scritti degli anni Settanta*, a cura di Giorgio Panizza, con la collaborazione di Silvia Contarini, Gianni Francioni, Sara Rosini, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2004.

*Scritti di economia, finanza e amministrazione*, a cura di Giuseppe Bognetti, Angelo Moiola, Pierluigi Porta, Giovanna Tonelli, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006.

*Scritti di argomento familiare e autobiografico*, a cura di Gennaro Barbarisi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003.

*Scritti politici della maturità*, a cura di Carlo Capra, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010.

*Storia di Milano*, a cura di Renato Pasta, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009.

### 4.3. Osservazioni sulla tortura

La prima stesura dell'opera risale probabilmente al 1776, e rivela fin dalle prime righe il profondo dialogo sulla natura dell'uso della tortura e dell'importanza della vita, della necessità del cambiamento delle leggi e della tutela della vita del cittadino.

"La prima stesura delle *Osservazioni sulla tortura* risale con tutta probabilità al 1776, e fin da subito il libretto rivela il dialogo profondo e ininterrotto con i testi che lo accompagnano nell'acceso dibattito settecentesco sulla giustizia: non solo l'esperimento satirico dell'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* steso nel 1763, che precede di pochissimo la riflessione più matura del celebre *Dei delitti e delle pene* alla cui stesura Pietro aveva attivamente collaborato"<sup>68</sup>.

Si pensa addirittura che il testo fosse stato composto in precedenza (come le citazioni degli autori criminalisti), e Verri stesso ammette che certe parti del testo risalgono agli anni precedenti. La datazione definitiva del 1776-1777 è stata proposta da Giogrio Panizza, professore di letteratura italiana dell'Università di Pavia che ha dedicato le proprie ricerche in particolare all'Illuminismo lombardo:

"La datazione dell'opera, che già Custodi riferiva al 1777, ha sollevato qualche dubbio soprattutto per l'esistenza dei due «avantesti» delle *Osservazioni*, che hanno indotto a pensare che il testo fosse stato composto in precedenza: la raccolta dei materiali (come le citazioni degli «autori criminalisti»), che come dichiara l'autore stesso nell'introduzione risale a molti anni prima, e l'estratto degli atti del processo agli untori che Pietro aveva avuto dal segretario dell'Ufficio di Sanità, Grassini, che presenta postille autografe del Verri. Tuttavia, in mancanza di altri riscontri decisivi, la datazione del 1776-77 proposta da Giorgio Panizza rimane la più probabile."<sup>69</sup>

L'obiettivo di Verri è di coinvolgere il pubblico nell'opera e dimostrare la sensibilità e la fragilità dell'uomo dinanzi alla pratica crudele della tortura.

"In questo contesto frastagliato e insidioso nasce e si sviluppa, sulla base di materiali raccolti negli anni 1762-63, l'argomentazione rigorosa e appassionata delle

---

<sup>68</sup> VERRI, P., *Osservazioni sulla tortura*, Milano, Rizzoli, 2006, INTRODUZIONE, Sul libro non appaiono i numeri delle pagine.

<sup>69</sup> Ibidem.

*Osservazioni*, che nell'intento dell'autore mira soprattutto a coinvolgere nel profondo il pubblico ampio a cui si rivolge, risvegliando la sensibilità opaca dell'uomo comune dinanzi alla pratica crudele della tortura."<sup>70</sup>

L'opera è composta da sedici capitoli, dei quali i primi otto parlano esclusivamente dell'atrocità del sistema giudiziario.

"Sono già più anni dacchè il ribrezzo medesimo che ho per le procedure criminali mi portò a volere esaminare la materia ne'suoi autori, la crudeltà e assurdità de'quali sempre più mi confermò nella opinione di risguardare come una tirannia superflua i tormenti che si danno nel carcere."<sup>71</sup>

Verri inoltre chiede al lettore di giudicare da solo se le sue idee siano vere o meno e dichiara di non cercare la fama ma esclusivamente di voler mettere su carta i suoi pensieri riguardanti la tortura.

"Cerco che il lettore imparziale giudichi se le mie opinioni sieno vere o no. Io mi asterrò dal declamare, almeno me lo propongo, e se la natura mi farà sentir la sua voce talvolta e la riflessione mia non accorrerà sempre a soffocarla, ne spero perdono, procurerò di reprimerla il più che potrò: giacché non cerco di sedurre né me stesso né il lettore, cerco di camminare placidamente alla verità."<sup>72</sup>

Egli non si aspetta alcuna gloria con la pubblicazione dell'opera, ma cerca solamente di mettere in luce un'argomento delicato. Se con la sua opera riuscirà ad aprire gli occhi agli altri e a porre fine all'uso della tortura, Verri ne sarà fiero:

"Non aspetto gloria alcuna da quest'opera [...] cerco unicamente di schiarire un argomento che è importante; se la ragione farà conoscere che è cosa ingiusta, pericolosissima, e crudele l'adoperar le torture, il premio che otterrò mi sarà ben più caro che la gloria d'aver fatto un libro, avrò difesa la parte più debole e infelice degli uomini miei fratelli; se non mostrerò chiaramente la barbarie della tortura quale la sento io [...]"<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Ibidem.

<sup>71</sup> Ivi, pag. 1.

<sup>72</sup> Ibidem.

<sup>73</sup> Ibidem.

La seconda parte dell'opera è dedicata al rifiuto dell'uso della tortura come metodo per ottenere informazioni o testimonianze. Per Verri l'uso della tortura è un segno di debolezza del sistema giudiziario che è incapace di ottenere informazioni.

Nella conclusione dell'opera Verri paragona l'uso della tortura alla stregoneria e alla magia. Allo stesso modo nel quale nel passato le streghe e i maghi venivano torturati e bruciati al rogo, mentre oggi vengono rinchiusi in manicomio, perché la legge è cambiata e si è evoluta, così anche le leggi riguardanti la tortura dovrebbero cambiare ed "evolversi". Verri è consapevole però del fatto che sarà difficile far cambiare il pensiero ai giudici ed alle autorità, ma questo non vuol dire che bisogna stare in silenzio e tollerare tali crudeltà.

"Io ben so che le opinioni consacrate dalla pratica de' tribunali e tramandateci colla veneranda autorità de' magistrati sono le più difficili e spinose a togliersi, né posso lusingarmi che ai dì nostri sia per riformarsi di slancio tutto l'ammasso delle opinioni che reggono la giurisprudenza criminale; credono tutti quei che vi hanno parte che sia indispensabile alla sicurezza pubblica di mantenere la pratica vigente; la loro opinione, vera o falsa che sia, non pregiudica alla purità del fine che li move. Però conviene che gli sostenitori della tortura riflettano che i processi contro le streghe e i maghi erano egualmente come la tortura appoggiati all'autorità d'infiniti autori che hanno stampato sulla scienza diabolica, che la tradizione de' più venerati uomini e tribunali insegnava di condannare al fuoco le streghe e i maghi quali ora si consegnano ai pazzarelli, dacché è stato dimostrato che non si danno né maghi né streghe. Tutto quello che si può dire in favore della tortura si poteva, cinquant'anni sono, dire della magia."<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ivi, pag. 16.



## 5. CONCLUSIONE

L'Illuminismo è stato un periodo storico durante il quale le più grandi menti del tempo si sono unite per tentare di cambiare la mentalità delle persone, la visione delle leggi esistenti e del sistema giuridico. La connessione tra gli Illuministi francesi e quelli lombardi, e la loro collaborazione, portò alla nascita di alcune tra le opere più importanti della storia moderna perché divennero la base delle leggi per la tutela dei diritti umani, dell'abolizione della pena di morte e della tortura.

Grazie a tali interventi, al giorno d'oggi l'Unione Europea, per legge non accetta la pena di morte e la tortura come mezzi umani. In Italia la pena di morte verrà abolita appena al termine del XX secolo e poi completamente eliminata dal codice militare nel 2007.

"La pena di morte per i reati commessi in tempo di pace è stata eliminata, nel nostro Paese, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948. Successivamente, con la legge costituzionale n. 2 del 2007 è stata eliminata anche dal codice militare di guerra."<sup>75</sup>

Purtroppo, nel 2016, la pena di morte potrebbe venir reintrodotta e quindi negare tutte le idee poste dall'Illuminismo.

"La pena di morte andrebbe di fatto a sostituire l'ergastolo, e sarebbe prevista per tutti i reati quali: Genocidio, Omicidio premeditato, Stupro. Il giudice potrebbe a sua volta, discrezionalmente, applicare questa pena su tutti i reati, sicuramente molto gravi, che gli si possono presentare davanti. Nel mondo sono molti i paesi in cui vige la pena di morte, e il modello di riferimento sarebbe quello Texano, dove la pena viene applicata tramite sedia elettrica, oppure iniezione letale, e da molti anni è stata ormai abbandonata la consuetudine della forca, o della ghigliottina. Una legge molto controversa, contro la quale si scaglieranno sicuramente tutte le associazioni a favore dei diritti umani nel mondo. A noi non resta che aspettare e vedere quel che succederà! Nel frattempo clicca e condividi questa notizia sulla tua bacheca, guarda di cosa si sta discutendo in parlamento in questo momento."<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> ZANICHELLI. *Pena di morte*. Tratto da: <http://online.scuola.zanichelli.it/forumdiritto/quando-e-stata-abolita-la-pena-di-morte-in-italia/> (pagina consultata il 15 agosto 2016).

<sup>76</sup> LA NOZIONE. *Pena di morte*. Tratto da: <http://www.lanozione.com/wp/pena-morte-dal-2016-reintrodotta-italia/> (pagina consultata il 15 agosto 2016).

È a dir poco rattristante vedere che ci sia la possibilità che, dopo quello che gli Illuministi hanno combattuto nel corso dei secoli passati, tutto possa cadere nell'acqua. La lotta per l'abolizione della pena di morte è partita dall'Italia, da due Illuministi lombardi che hanno dato tutto quello che potevano per lottare contro l'ingiustizia del sistema penale, e forse lo Stato dovrebbe riconoscere questo sacrificio e capire che la reintroduzione della pena di morte sarebbe non solo un errore ma anche un'offesa verso Illuministi quali Cesare Beccaria e Pietro Verri.

## 6. BIBLIOGRAFIA

AUDEGEAN, P., *Introduzione*, in *Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene*, Lione, ENS Editions, 2009.

BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, Milano, Einaudi, 1973.

FELICE, D. (a cura di), *Premio della giustizia e dell'umanità*, Gazzetta di Berna, Berna, 1777

CASATI, C. (a cura di), *Lettere e scritti inediti di Pietro e di Alessandro Verri*, Milano, Gieseppe Galli Editore-Librajo, Pubblicato il 16 aprile 1879.

FELICE, D. (a cura di), *Premio della giustizia e dell'umanità*, Gazzetta di Berna, Berna, 1777

KANT, I., *La metafisica dei costumi*, traduzione e note di G. Vidari, revisione di N. Merker, 10<sup>a</sup> ed., Roma-Bari, Laterza, 2009 [1797].

ROUSSEAU, J.J., *Del contratto sociale*, Sansoni Editore, Firenze, 1972.

SAMBUGAR, M., SALÀ, G., *GAOT2 generi autori opere temi*, La Nuova Italia, Milano, 2004.

VITALI, G., M. (a cura di), *Cesare Beccaria, 1738-1794. Progresso e discorsi di economia politica*, Parigi, L'Harmattan, 2005.

VERRI, P., *Osservazioni sulla tortura*, Milano, Rizzoli, 2006.

ZORZI, R., *Cesare Beccaria. Dramma della giustizia*, Milano, Mondadori, 1995.

## SITOGRAFIA

<http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-beccaria/>

[http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo\\_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/)

[http://www.treccani.it/enciclopedia/empirismo\\_\(Dizionario-di-filosofia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/empirismo_(Dizionario-di-filosofia)/)

[http://www.treccani.it/scuola/lezioni/lingua\\_e\\_letteratura/Illuminismo\\_in\\_Italia.html](http://www.treccani.it/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/Illuminismo_in_Italia.html)

<http://www.focus.it/cultura/storia/tortura-nel-medioevo-le-macchine-del-dolore?gimg=50905&gpath=#img50905>

[http://www.atuttascuola.it/collaborazione/megna/pena\\_morte/illuminismo\\_e\\_pen\\_a\\_di\\_morte.htm](http://www.atuttascuola.it/collaborazione/megna/pena_morte/illuminismo_e_pen_a_di_morte.htm)

<http://www.trasgressione.net/pages/Gruppo/Punizione/Paesi/Illuminismo.html>

[http://www.treccani.it/enciclopedia/dichiarazioni-dei-diritti\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/dichiarazioni-dei-diritti_%28Enciclopedia-Italiana%29/)

<https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>

<http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-verri/>

<http://online.scuola.zanichelli.it/forumdiritto/quando-e-stata-abolita-la-pena-di-morte-in-italia/>

<http://www.lanozione.com/wp/pena-morte-dal-2016-reintrodotta-italia/>

[http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-beccaria\\_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Economia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-beccaria_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Economia)/)

<http://www.antropologiagiuridica.it/leopoldina.PDF>

## 7. RIASSUNTO

L'Illuminismo è uno dei movimenti culturali più importanti e complessi dell'età moderna. L'ideologia illuminista parte da idee dell'empirismo filosofico di intellettuali britannici ed ha come centro di diffusione la Francia, dove grandi letterati francesi pubblicano *l'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri*. Con la pubblicazione del *Dizionario*, un nuovo modo di pensare e vedere la società verrà diffuso in tutta l'Europa, ma soprattutto a Milano, in Lombardia, dove Cesare Beccaria e Pietro Verri diventeranno famosi per le loro opere.

Nella presente tesi viene definito il termine di Illuminismo, com'è nato e la sua espansione in Italia, precisamente a Milano in Lombardia. Viene presentato il problema delle leggi del tempo, della pena di morte e dell'uso della tortura che sin dal Medioevo veniva utilizzata come mezzo per ottenere confessioni che non sempre erano veritiere.

Si passa poi all'Illuminismo lombardo, ed ai suoi massimi esponenti: Cesare Beccaria e Pietro Verri. Il loro contributo alla società del tempo, non solo italiana, ma di tutta l'Europa, ha avuto proporzioni gigantesche. Con le loro rispettive opere più importanti *Dei delitti e delle pene* e *Osservazioni sulla tortura*, essi pongono le basi per una nuova visione della vita dell'uomo. Per loro la vita di una persona non è uno scherzo e lo Stato non deve permettersi di togliere la vita ad un cittadino per un crimine commesso. La colpa deve essere valutata e deve avere un limite, il quale deve venir posto dalla legge.

Grazie a questa ideologia, la quale si impegna per un cambiamento delle leggi esistenti che dovrebbero tutelare la vita dei cittadini, in tutta l'Europa, col tempo, gli stati iniziarono ad abolire la pena di morte e la tortura, o almeno a cambiare le leggi per renderle più "umane".

PAROLE CHIAVE: Beccaria, Verri, Illuminismo, morte, tortura, leggi.

## 8. SUMMARY

Enlightenment is one of the most important and complex cultural movements of the modern era. The Enlightenment ideology is based on the ideas of the philosophical empiricism created by British intellectuals and then achieved the highest point of expansion in France, where the greatest French scholars wrote and published the *Encyclopaedia, or a Systematic Dictionary of the Sciences, Arts, and Crafts*. With the publishing of the Encyclopaedia, a new way of perception toward society was born and spread throughout Europe, and especially Milan, in Lombardy, where Cesare Beccaria and Pietro Verri became famous for their work.

In this thesis the term enlightenment is defined and explained, how was created and its expansion in Italy, more precisely in Milan, Lombardy. The issue of the existing laws will be pointed out, as well as the death penalty and the use of torture, that has been present and actively used since Medieval times to obtain confessions that not always were true and sincere.

Afterwards the argument will be moved on to the enlightenment in the Lombardy region, with Cesare Beccaria and Pietro Verri, the two most important exponents of the Italian enlightenment. Their contribution to, not only the Italian society, but European in general was huge. With their most important works *On Crimes and Punishments* and *Observations on Torture*, they create a new way of thinking towards society and an individual's life. For them someone's life is not a joke and the State is not to be allowed to kill anyone for a committed crime. Any sentence should be evaluated in a rightful and ethical way and each it should have a limit that must be settled by law.

Thanks to this ideology; that fights for a change of the existing laws to protect and respect the lives of each and every single citizen, throughout Europe, every single state started to ban the death penalty and the use of torture, or at least change the existing laws to make them more "human".

KEY WORDS: Beccaria, Verri, Enlightenment, death, torture, laws.

## 9. SAŽETAK

Prosvjetiteljstvo je jedan od najbitnijih i najsloženijih kulturnih pokreta modernog doba. Ideologija prosvjetiteljstva krenula je od ideje filozofskog empirizma engleskih intelektualaca a centar širenja postala je Francuska, gdje najveći francuski pisci objavljuju *Veliku francusku enciklopediju*. Objavom Enciklopedije, novi način razmišljanja i gledanja na društvo širi se cijelom Europom, ali najviše u Milanu, u Lombardiji gdje Cesare Beccaria i Pietro Verri postaju poznati zahvaljujući njihovim književnim djelima.

U ovom završnom radu definirano je značenje prosvjetiteljstva, kako je ono nastalo te kako se proširilo do Italije, preciznije u gradu Milanu u regiji Lombardiji. Predstavljen je problem tadašnjih zakona, smrtne kazne i korištenje mučenja koje je prisutno još od Srednjega vijeka te upotrijebljeno za dobivanje informacija i ispovijedi koje nisu uvijek bile vjerodostojne.

Nakon toga, tema se fokusira na prosvjetiteljstvo u Lombardiji gdje se javljaju Cesare Beccaria i Pietro Verri kao najveći eksponenti talijanskog prosvjetiteljstva. Njihov doprinos tadašnjem društvu, ne samo talijanskom, nego i cijele Europe je neopisiv. Svojim najpoznatijim djelima *O zločinima i kaznama* te *Opaske o mučenju*, postavili su temelje jednog novog načina gledanja na ljudski život. Za njih je ljudski život ozbiljna stvar i država si ne može dopustiti oduzimanje života nekome zbog počinjenog zločina. Kazna mora biti procijenjena na pravedan i humani način ali mora imati neku granicu koja je postavljena zakonom.

Zahvaljujući takvoj ideologiji koja se bori za promjenu zakona koji bi štitili ljudska prava svih građana u cijeloj Europi, s vremenom su sve države počele ukidati smrtnu kaznu i mučenje, ili su barem promijenile zakone koji su postali više moralni i humani.

**KLJUČNE RIJEČI:** Beccaria, Verri, prosvjetiteljstvo, smrt, mučenje, zakon.